



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 27 ottobre 2017 n.122

(Ratifica Decreto – Legge 30 agosto 2017 n.101)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto – Legge 30 agosto 2017 n.101 – Provvedimenti a garanzia della stabilità economica della Repubblica di San Marino – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza di garantire l'interesse pubblico alla tutela del risparmio e, di conseguenza, alla stabilità del sistema creditizio sammarinese, attraverso la diretta attribuzione, in questo ambito, all'Organismo Istituzionale rappresentativo dell'Esecutivo, così come previsto dall'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e sue successive modifiche, di uno specifico potere da esercitare per dare riscontro alla necessità ed urgenza precitate;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 30 agosto 2017;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 ottobre 2017;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.27 del 23 ottobre 2017;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 30 agosto 2017 n.101 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

PROVVEDIMENTI A GARANZIA DELLA STABILITÀ ECONOMICA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5-ter del Decreto - Legge 7 agosto 2017 n.93)

1. L'articolo 5-ter del Decreto - Legge 7 agosto 2017 n. 93 (ratifica Decreto – Legge 21 luglio 2017 n. 87), è così modificato:

“Art. 5-ter

(Revisione della qualità degli attivi)

1. Il Comitato per il Credito e il Risparmio, limitatamente agli esiti della revisione degli attivi condotta da Banca Centrale della Repubblica di San Marino e/o in seguito ad attività ispettive da quest'ultima eseguite, ovvero nei casi di svalutazione dei crediti dichiarati direttamente dal soggetto vigilato, può autorizzare, su istanza motivata di soggetto vigilato, rilevazioni contabili delle

svalutazioni dei crediti dei soggetti vigilati, nei casi di consolidamento od aventi rilevanza sistemica, fino all'ammontare del corrispondente importo, in deroga alla normative primarie e secondarie vigenti. Tale deroga è consentita per un limite massimo di 30 anni a far data dall'autorizzazione. Tale potere è riconosciuto anche quando i componenti negativi di reddito sono conseguenti alla valutazione dei crediti segregati in fondi comuni di investimento di diritto sammarinese.

2. Le svalutazioni di cui al comma precedente valgono anche ai fini della Legge n. 166/2013.”.

(Art. 2 – Abrogato)

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 ottobre 2017/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Fiorini – Enrico Carattoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti